

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione
(MEFOP S.p.a.) per gli esercizi 2010 e 2011

Relatore: Consigliere Giovanni Coppola

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale la Dr.ssa Daniela Villani

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 120/2012**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 18 dicembre 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2009 con cui la Società è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

visti i bilanci consuntivi della Società predetta, relativi agli esercizi finanziari 2010-2011, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmesse alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Giovanni Coppola e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie della Società degli esercizi finanziari 2010-2011;

rilevato che:

1) MEFOP S.p.a. è una Società a partecipazione maggioritaria pubblica, con la particolarità della circolazione bloccata, *ex lege*, delle azioni, conferite gratuitamente ai soci che possono cederle solo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) la Società ha mostrato la capacità di autofinanziarsi con la resa dei servizi, dal prevalente tenore formativo, che le ha consentito di mettere a frutto con investimenti rudenziali la dotazione originaria.

3) Il patrimonio netto passa ad euro 2.773.498, nel 2010, mostrando, nel confronto con l'esercizio precedente, una crescita di euro 262.788 (+10,47 per cento) e ad euro 2.930.970 nel 2011, evidenziando, ancora un incremento per euro 157.472 (+5,68 per cento).

4) Il conto economico presenta un utile d'esercizio di euro 262.787 nel 2010, mostrando un incremento pari ad euro 5.891 (+2,29 per cento), rispetto al 2009 ed un utile d'esercizio di euro 157.474 nel 2011, evidenziando una flessione per euro 105.313 (-40,08 per cento).

5) Il costo complessivo per il personale dipendente è stato, per l'anno 2010 di euro 963.741, in aumento, rispetto al 2009, per euro 35.098 (+3,78 per cento) e per il 2011, pari ad euro 1.027.616, facendo così registrare un'ulteriore crescita per un importo pari ad euro 63.875, rispetto all'omologo dato dell'anno precedente (+6,63 per cento);

valutato che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci di esercizio – corredati delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 2010-2011 – corredati delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie della Società ME-FOP S.p.a. per i suddetti esercizi.

L'ESTENSORE

f.to Giovanni Coppola

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEI FONDI PENSIONE (MEFOP), PER GLI ESERCIZI 2010-2011

SOMMARIO

PREMESSA – 1. Il sistema della Previdenza complementare. – 2. La dinamica della Previdenza complementare. – 3. Il quadro ordinamentale e le funzioni. – 4. L'attività. – 5. Le priorità dell'azione di MEFOP S.p.a. nel quadro della Previdenza complementare. – 6. Gli organi. – 7. Il personale. – 8. Lo stato patrimoniale. – 8.1. Attività. – 8.2. Passività. – 9. Il conto economico. – 10. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento – ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259 – sul risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all'art.12 della stessa legge in ordine alle gestioni finanziarie 2010-2011 della **Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (MEFOP)** sottoposto al controllo della Corte dei conti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2009.

Al fine di offrire un quadro comparativo maggiormente significativo, si tiene anche conto delle risultanze della gestione 2009.

Inoltre sono esposte le novità legislative intervenute in materia, a data corrente.

MEFOP S.p.a. persegue concretamente lo sviluppo dei fondi pensione e, pertanto, la normativa di riferimento corrisponde a quella della Previdenza complementare, della quale vengono delineati di seguito il "Sistema" e la "Dinamica".

1 Il Sistema della Previdenza complementare

La Previdenza complementare (o integrativa) costituisce, nella sua configurazione "collettiva", il cosiddetto Secondo pilastro, caratterizzato dalla costituzione negoziale e dalla base collettiva ad adesione volontaria con sistema di calcolo a capitalizzazione, al quale si aggiunge il Terzo pilastro caratterizzato dal contratto individuale con fornitori di prodotti pensionistici, come le imprese di assicurazione.

La disciplina fondamentale del sistema della previdenza complementare è stata disegnata dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (disciplina delle forme pensionistiche complementari) e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Successivamente altri provvedimenti legislativi hanno completato l'attuale assetto della materia: le leggi 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999); 17 maggio 1999, n. 144 (il c.d. "collegato ordinamentale lavoro"), il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 (trattamento di fine rapporto ed istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti), il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare), il decreto legge 24 novembre 2000, n. 346 (interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua), la legge 23 dicembre 2000 n. 388 (finanziaria 2001).

Di particolare rilievo è, infine, la normativa più recente: legge 23 agosto 2004, n. 243 (norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria); d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (disciplina delle forme pensionistiche complementari); legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Va detto, al riguardo, che la legge-delega 243/2003 e, conseguentemente, il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, che reca la disciplina delle forme di previdenza complementare, considerano nel medesimo contesto sia le forme collettive che le forme individuali, concentrandone quindi la disciplina di Secondo e Terzo pilastro nel Secondo pilastro.

La norma più recente in materia è il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La disposizione che interessa è in realtà riferita alla Previdenza obbligatoria, riguardando il passaggio al sistema contributivo, a partire dal 2012, anche per coloro che, ai sensi della Riforma Dini (Legge 335/95) fruivano del "retributivo" pieno, ma riverbera i suoi effetti anche sulle scelte di Previdenza complementare.

La Previdenza complementare costituisce uno strumento necessario per consentire l'integrazione di una Previdenza obbligatoria (il Primo pilastro) che, con il passaggio graduale al regime contributivo, introdotto dalla legge di riforma 335/95 (legge Dini) ha visto diminuire in maniera consistente i tassi di sostituzione del trattamento economico percepito in attività di servizio e, quindi, il mantenimento del livello di benessere precedentemente detenuto dal lavoratore.

E' appena il caso di sottolineare che tale aspetto, con l'estensione del sistema contributivo anche a coloro che, in base alla "Riforma Dini", erano totalmente nel sistema "retributivo", avvenuta con il citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, trova un deciso consolidamento per la sua portata ormai generale.

Si richiamano, al riguardo, oltre alle Relazioni di questa Sezione sugli Enti previdenziali (in particolare quella sulla gestione dell'INPS, approvata con la deliberazione 91/2012), sia le Relazioni delle Sezioni Riunite in materia previdenziale, in sede di analisi del Rendiconto, degli ultimi anni, sia le deliberazioni della Sezione centrale di controllo sulle gestioni delle amministrazioni dello Stato, nn.2/2010/G ed 1/2011/G.

2. La dinamica della Previdenza complementare

La Corte, nella sua analisi costante, in sede di Relazione sul Rendiconto, ha avuto modo, lo scorso anno, di soffermarsi sui limitati effetti negativi derivanti dalla crisi dei "Subprimes" alla gestione dei Fondi.

I risultati del 2011 mettono in rilievo il preoccupante fenomeno del venir meno delle contribuzioni da parte di soggetti che rimangono iscritti ai Fondi.

Inoltre va considerata la diminuzione dei Fondi nel 2011 (545, 14 in meno rispetto all'anno precedente). Rimane la questione della dimensione dei Fondi più volte sottolineata ed ancora sensibile. Oltre 400 fondi hanno, infatti, meno di 5.000 aderenti, 300 meno di 1.000, 180 meno di 100. Maggiori dimensioni consentirebbero, a beneficio degli aderenti, oltre a economie di scala, un aumento del potere contrattuale nei confronti dei gestori delle risorse e degli enti erogatori di rendite.

Si riscontra, invece, un leggero incremento del livello delle adesioni in un contesto congiunturale estremamente difficile. Il totale degli iscritti a forme pensionistiche complementari supera i 5.500.000, in larga misura costituito da lavoratori dipendenti del settore privato (circa 4 milioni). Rispetto all'anno precedente si registra un incremento del 5,7%.

Va, peraltro, detto che tale aumento è concentrato nelle adesioni ai Piani individuali pensionistici - PIP (+25%), molto minore è l'aumento (+3,8%) delle iscrizioni a fondi pensione aperti e non è certamente un buon segno la sia pur lieve riduzione (-0,8%) di quelle a fondi pensione negoziali che comunque registrano, tuttora, il maggior numero di iscritti (circa 2 milioni).

L'ammontare delle risorse destinate alle prestazioni ha fatto registrare nel 2011 un incremento del 6,5%, attestandosi a 88,6 milioni di euro rispetto agli 83,2 milioni di euro del 2010. Tale dato comprende anche le risorse dei fondi pensione preesistenti, che risultano pari a 42 milioni di euro.

I rendimenti delle varie forme pensionistiche complementari nel 2011, a livello aggregato, sono stati: +0,1% per i fondi pensione negoziali, -2,4% per i fondi pensione aperti, -5,75% per le gestioni unit linked dei PIP.

Va confermata l'osservazione che il sistema di previdenza complementare ha raggiunto un grado di estensione limitato rispetto alle potenzialità. I segnali di ulteriore sviluppo non sembrano riguardare proprio quei lavoratori (in particolare, i giovani) che maggiormente richiederebbero di una integrazione delle prestazioni di primo pilastro.

Problema particolare è quello dei Fondi per i dipendenti pubblici, che non indicano particolari sviluppi, per cui le *best practices* continuano ad essere quelle dei Fondi di maggiori dimensioni e che sono contraddistinti da grande compattezza categoriale, come Fonchim per la chimica farmaceutica con il 79,7% e Cometa per la metalmeccanica con il 43,6% di adesioni.

Le risultanze fin qui esposte sottolineano come, a causa soprattutto della congiuntura economica, non si sia certamente in una fase espansiva, ma alcuni esiti come nel caso dei Piani individuali pensionistici – P.I.P. che mostrano l'unico reale riscontro incrementale e che sono sempre più quelli di nuova generazione, in linea quindi con le regole generali del sistema anche se non ancora pienamente conformi ai canoni di trasparenza nelle comunicazioni, indicano come molto dipenda dalla capacità di attrarre nuove iscrizioni. Capacità che invece, sotto questo profilo perlomeno, non appare altrettanto evidente per i Fondi negoziali.

Va infine fatto un cenno ad una fase molto rilevante per la Governance dei Fondi Pensione, in quanto concerne modifiche di rilievo al decreto 703/96 in tema di criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e in materia di conflitti di interesse.

In passato erano state proposte modifiche tendenti a rendere più flessibili (ed a parere della Corte meno prudenziali) i limiti di investimento, che non hanno avuto esito e, come è stato ricordato in precedenti relazioni COVIP ed in quelle della Corte, sia in sede di analisi del Rendiconto che nella sede specifica della gestione COVIP, hanno sostanzialmente limitato le ripercussioni sui Fondi della crisi innescata dai "Subprimes".

Il nuovo documento è stato messo "in consultazione" il 29 maggio per un mese (la consultazione è quindi terminata) ed ha ben altre caratteristiche rispetto alla precedente bozza (di quattro anni fa), in quanto si concentra sulla capacità dei fondi pensione di conoscere e gestire i rischi connessi agli investimenti.

Risponde quindi alla richiesta che in particolare lo scorso anno emergeva nella stessa relazione COVIP, di puntare sul "Risk Approach", da leggere, ad avviso della Corte come vero e proprio "Risk Assessment", dotandosi di strutture e professionalità adeguate.

La Corte ha sempre sottolineato, infatti, che il "fine previdenziale" che costituisce ovviamente la ragion d'essere dei Fondi pensione, è cosa diversa dal fine speculativo che è invece caratteristica degli investimenti finanziari (ovviamente in base al livello più o meno prudenziale rimesso alla volontà dell'investitore).

Tale finalità dovrebbe quindi sempre permeare le scelte anche in presenza di valide strutture in grado di valutare professionalmente il livello del rischio.

Si prende atto, pertanto della posizione espressa da MEFOP nel commento alla Consultazione alla quale si è fatto riferimento, posizione che parte dalla constatazione che vada riconosciuta alla norma statutale una certa discrezionalità nell'applicazione della Direttiva 2003/41/CE che è all'origine del procedimento che tende alla riformulazione del vigente D.M. 703/96.

Da tale assunto, peraltro, si giunge ad affermare l'esigenza di avere margini di flessibilità negli investimenti dei Fondi, per la lunghissima durata della partecipazione da parte degli iscritti e, quindi, per un basso rischio di liquidità, oltre che per la possibilità di scegliere tra più opzioni di investimento (fondi bilanciati, obbligazionari, azionari etc.).

Al riguardo, non può non ribadirsi la posizione affermata dalla Corte e citata in precedenza che pone l'accento sul carattere previdenziale e non speculativo dell'investimento e che in tale contesto riconosce l'esigenza di un'attenta analisi del rischio, quale evidenziata dalla stessa COVIP.

L'altro oggetto del provvedimento in consultazione attiene ai conflitti di interesse, anch'essa materia di grande importanza che va correttamente disciplinata. Va anche ricordata la questione dell'esternalizzazione di funzioni gestorie anch'essa non ritenuta in linea con la funzione, appunto di gestione dei Fondi e che riguarda anche i profili dell'organizzazione amministrativa e contabile degli stessi.

Il rapporto tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare è sempre più stretto e certamente le interazioni tra primo e secondo pilastro si pongono a più livelli in un sistema complessivo che allunga l'età lavorativa, ma è sottoposto a termini ravvicinati di revisione dei coefficienti di trasformazione e sconta con una congiuntura occupazionale che colpisce soprattutto i giovani e che mette a rischio quella continuità contributiva che ha una grande importanza per entrambi i pilastri.

Una conseguenza del collegamento "funzionale" tra i due pilastri previdenziali, sancito dalla Corte Costituzionale, dovrebbe essere (in tal senso si è espresso recentemente il Presidente della COVIP nella sua Relazione orale) una previsione normativa dell'abilitazione dei fondi ad intervenire in giudizio, quali contitolari del diritto di credito contributivo; potendo in tal modo configurarsi un'azione di recupero che vada al di là del semplice sollecito alle aziende inadempienti, delle segnalazioni agli interessati e alle parti istitutive e munisca di adeguati poteri l'Autorità di vigilanza.